

INFORMATIVA ALBO REGIONALE PUGLIA
Art. 4 - comma 26 – L.183/2011

La Legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità 2012), all'articolo 4 - comma 26 - ha disposto in via definitiva che a partire dal 1.01.2012, per le modalità di calcolo del "galleggiamento" occorrerà prendere a base sia la retribuzione di posizione fissa comma 3 dell'art. 41 del CCNL del 16 maggio 2011, sia l'eventuale maggiorazione comma 4 dello stesso articolo, qui di seguito riportato:

"Il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall'articolo 41, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell'articolo 41, comma 5, del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a periodi già trascorsi. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge."

Nel recente passato sia l'Aran (con le note del 3/08/2006 e del 9/12/2008), che la Ragioneria Generale dello Stato (con nota del 3/09/2008) avevano rigettato la tesi di alcuni sindacati di richiesta di interpretazione autentica dei predetti commi 4 e 5 in base alla quale il galleggiamento corregge la retribuzione base ma non la maggiorazione.

Adesso *il legislatore ha inteso dettare un'apposita disciplina, vigente dall'1.1.2012, sulle modalità di calcolo del "galleggiamento" ponendo un chiaro divieto alla corresponsione di somme in applicazione dell'art. 41, comma 5 del CCNL 16.05.2001 diversamente conteggiate,* anche se riferite a periodi già trascorsi. Contestualmente si è voluto far cessare l'imponente contenzioso che si è venuto a sviluppare negli ultimi tempi, con rilevanti oneri finanziari per i bilanci degli enti locali.